

Osservatorio legislativo interregionale – Matera 23 24 settembre 1999

***Gruppo di lavoro: Ruolo delle assemblee elettive regionali***

Esperienza della Sardegna: schede

a cura di Gianni Nizzero

## ***1. FUNZIONI***

### **GIUNTA**

- a) - delibera sull'indirizzo politico amministrativo, economico e sociale della propria attività;
- b) - delibera in ordine all'attività degli enti, istituti ed aziende regionali e ne esercita la vigilanza e la tutela attraverso apposito ufficio della Presidenza della Giunta, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;
- c) - approva il documento di programmazione economica e finanziaria, su proposta dell'Assessore alla programmazione e lo presenta al Consiglio regionale entro il 15 maggio dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce;
- d) - può presentare al Consiglio regionale i disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali. Qualora dette variazioni comportino modifiche degli obiettivi e delle priorità contenute nel DPEF, la Giunta regionale presenta contestualmente un atto di adeguamento al suddetto documento;
- e) - approva, su proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione, i programmi d'intervento annuali e pluriennali che non debbono essere realizzati secondo progetti, nonché i relativi interventi;
- f) - predisporre i programmi pluriennali ed annuali di intervento genericamente demandati alla competenza della Regione, o a quella di singoli Assessorati, dalle leggi statali e li presenta al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente per materia;
- g) - approva i disegni di legge da presentare al Consiglio e definisce il proprio atteggiamento rispetto alle proposte di legge di iniziativa consiliare;
- h) - decide sui conflitti di competenza degli Assessori;
- i) - decide sui ricorsi proposti contro provvedimenti degli Assessori ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e su ogni altro gravame che le leggi demandano alla sua cognizione; qualora la decisione non venga pronunciata entro novanta giorni l'impugnazione si intende rigettata;
- l) - delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- m) - nomina gli amministratori ed i revisori dei conti degli enti e delle aziende regionali, nonché i rappresentanti della Regione in enti, commissioni, comitati, società

ed organismi vari, quando tale competenza sia dalla legge riservata alla Giunta o ai singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione; prima di procedere alla nomina degli amministratori, o dei commissari di cui alla successiva lettera o) degli enti e delle aziende regionali deve essere sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia;

n) - delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, e la revoca dei commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti ed organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione, anche quando tale competenza sia dalla legge riservata a singoli Assessori, intendendosi abrogate le norme regionali in contrasto con la presente disposizione;

o) - approva i contratti nei casi e nei limiti di spesa indicati dalla legge di contabilità;

p) - esercita ogni altra attribuzione espressamente conferitale dallo Statuto e dalle leggi.

### **CONSIGLIO:**

Esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

### **COMPETENZA RESIDUALE:**

La Giunta regionale esercita ogni attribuzione espressamente conferitale dallo Statuto e dalle leggi.

### **PRESIDENTE GIUNTA:**

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione; vigila sulla tutela dello Statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione; esercita inoltre tutte le funzioni a lui demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e ne è responsabile.

Presiede la Giunta; ne dirige la politica generale e ne garantisce la collegialità. Mantiene ed assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo, vigila sulla attuazione delle deliberazioni dalla Giunta; coordina l'attività degli Assessori e degli enti strumentali della Regione riconducendo la loro azione all'indirizzo politico-amministrativo della Giunta.

In particolare il Presidente della Giunta regionale:

- a) promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti;
- b) indice le elezioni del Consiglio regionale;
- c) cura i rapporti della Regione con il Governo della Repubblica e con altre Giunte regionali;

- d) propone al Consiglio regionale la nomina degli Assessori;
- e) propone, in seguito a deliberazione della Giunta, i ricorsi avverso le leggi e gli atti dello Stato lesivi dell'autonomia regionale;
- f) cura i rapporti con il Consiglio regionale;
- g) convoca la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- h) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie;
- i) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:**

Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.

Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio.

### **UFFICIO DI PRESIDENZA:**

L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del Consiglio, adotta le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento della Amministrazione del Consiglio.

Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Esprime il parere sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

Emana, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.

Provvede, altresì a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari ed in merito alla Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali.

Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

## **2. ELEZIONI**

### **PRESIDENTE GIUNTA:**

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

### **GIUNTA:**

I componenti della Giunta sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.

### **DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE:**

Sono sottoposte dal Presidente della Giunta all'approvazione del Consiglio. Lette le dichiarazioni programmatiche, viene messo in discussione un ordine del giorno che prevede l'approvazione delle dichiarazioni e la nomina degli Assessori.

### **PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA E LORO DURATA IN CARICA:**

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

Se nessuno ha riportato detta maggioranza, si procede nel giorno stesso a una nuova votazione nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Se anche la seconda votazione non ha determinato l'elezione, si procede nella stessa seduta ad ulteriore votazione in cui è sufficiente la maggioranza dei voti, computando nel numero dei votanti anche le schede bianche.

Allo spoglio delle schede provvede l'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Il Presidente dura in carica per l'intera legislatura.

### **UFFICIO DI PRESIDENZA:**

L'Ufficio di Presidenza, eccetto il Presidente, dura in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

### **MOZIONE DI SFIDUCIA:**

Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

### **3. VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **MODALITA' DI CONTROLLO SULL'ESECUTIVO:**

Oltre alle interrogazioni ed interpellanze che possono essere svolte sia in Consiglio che in Commissione, il Regolamento interno prevede il confronto Consigliere-Giunta regionale: la prima ora di ciascuna sessione è riservata al confronto tra Consiglieri e Giunta regionale mediante lo svolgimento di interpellanze che siano state presentate entro le settantadue ore precedenti l'inizio della sessione consiliare.

Sono poi previste inchieste consiliari, in materia di competenza della Regione, proposte da meno di un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Consiglio istituisce nel proprio ambito una Commissione d'inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri che presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio, con riguardo ad atti della regione o degli enti o aziende da essa dipendenti.

E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonché agli enti, agli istituti o aziende dipendenti di fornire alla Commissione tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.

L'assessore competente è tenuto inoltre a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato.

Infine, la Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie previste dall'articolo 20 dello Statuto, un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.

Su rapporto della Giunta si apre il dibattito

#### **POTERI DI DIRETTIVA E CONTROLLO SUGLI ENTI:**

La Giunta regionale impartisce agli enti le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

Gli Assessori regionali competenti per materia verificano la conformità dell'attività degli enti alle direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive.

Dei risultati delle verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una relazione documentata sull'attività degli enti, che la Giunta trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

La relazione evidenzia, per ciascun ente e in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi definiti negli atti di programmazione, le direttive impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l'andamento economico-finanziario della gestione.

La relazione, corredata delle risoluzioni eventualmente approvate dalle Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto dell'attività degli enti, è esaminata dal Consiglio regionale in un'apposita sessione, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

**MODALITA' DEL CONTROLLO SULLA QUALITA' DELLE LEGGI:**

Il controllo avviene in maniera diffusa attraverso l'azione dei funzionari che si attengono al manuale dell'Osservatorio sulle tecniche legislative.

## **4. COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI PERMANENTI: NUMERO E COMPETENZE:**

Le 8 Commissioni permanenti sono le seguenti:

#### **Dipartimento dell'Autonomia e dei Rapporti istituzionali**

**Commissione I** : Autonomia – Ordinamento regionale – Rapporti con lo Stato – Riforma dello Stato – Enti Locali – Organizzazione regionale degli enti e del personale – Polizia locale e rurale – Partecipazione popolare.

**Commissione II** : Politiche comunitarie – Adeguamento dell'Ordinamento regionale agli atti normativi comunitari – Rapporti con la U.E. – Cooperazione internazionale – Diritti Civili – Emigrazione ed immigrazione – Etnie – Informazione.

#### **Dipartimento della Programmazione, del Bilancio e delle Infrastrutture per lo sviluppo**

**Commissione III** : Programmazione economica e sociale – Bilancio – Contabilità – Credito – Finanze e Tributi – Demanio e patrimonio – Partecipazioni finanziarie.

**Commissione IV**: Assetto generale del territorio - Pianificazione territoriale regionale – Urbanistica – Viabilità e trasporti – Navigazione e porti – Edilizia – Lavori pubblici.

#### **Dipartimento dei Settori produttivi**

**Commissione V** : Agricoltura – Forestazione produttiva – Bonifica – Acquacoltura – Caccia e pesca – Pesca industriale e marittima – Alimentazione – Tutela dell'ambiente – Forestazione ambientale – Recupero ambientale – Parchi e riserve naturali – Difesa del suolo.

**Commissione VI** : Industria – Miniere- Cave e torbiere – Artigianato – Cooperazione – Lavoro e occupazione – Turismo – Commercio – Fiere e mercati – Risorse energetiche – Fonti alternative di energia.

#### **Dipartimento dell'Assistenza, del Diritto allo studio, della Cultura e dello Sport**

**Commissione VII** : Sanità – Igiene pubblica – Medicina sociale – Edilizia ospedaliera – Servizi sanitari e sociali – Assistenza – Igiene veterinaria – Personale delle UU.SS.LL.

**Commissione VIII**: Diritto allo studio – Scuole materne – Edilizia scolastica – Cultura – Musei – Biblioteche e archivi storici – Sport e spettacolo – Ricerca scientifica – Formazione professionale.



### **COMMISSIONI PERMANENTI, POTERI:**

1. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio regionale; svolgono funzioni in sede referente, redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.
2. Le Commissioni svolgono le suindicate attività con autonomia funzionale, ma informando preventivamente il Presidente del Consiglio, e comunque non in contrasto con i programmi del Consiglio.
3. Le Commissioni:
  - a) in sede referente istruiscono ogni atto proposto all'esame del Consiglio;
  - b) in sede redigente formulano gli articoli dei progetti di legge ad esse deferiti dall'Assemblea che se ne riserva l'approvazione finale;
  - c) in sede consultiva esprimono pareri o intese loro richiesti dal Consiglio o previsti da leggi regionali;
  - d) in sede conoscitiva svolgono indagini e presentano relazioni e proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste;
  - e) in sede di controllo discutono le interrogazioni e le interpellanze loro attribuite in base al presente Regolamento e svolgono le audizioni degli Assessori concernenti i rapporti di verifica.

### **COMMISSIONI SPECIALI:**

Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.

Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti le Commissioni permanenti.

## **5. GRUPPI CONSILIARI**

### **NUMERO MINIMO COMPONENTI:**

Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio autorizza la costituzione di Gruppo con almeno Tre Consiglieri, purchè rappresentino partiti organizzati nel territorio della Regione sarda, che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali.

### **GRUPPO MISTO:**

I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di voler appartenere ad un gruppo consiliare o che dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungo le adesioni (almeno 3 Consiglieri) necessarie a costituire un Gruppo, forma parte di un unico gruppo misto, qualunque sia il numero dei consiglieri.

### **POTERI:**

Tutti i gruppi consiliari hanno diritto di essere rappresentati in seno all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente assicura, per quanto possibile, la presenza in seno alla Giunta per il Regolamento di tutti i gruppi consiliari, secondo criteri di proporzionalità, e lo stesso vale quanto alla Giunta delle elezioni. Nelle Commissioni speciali deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi.

Ciascun Gruppo consiliare designa i propri rappresentanti in seno alle Commissioni permanenti.

I Gruppi possono designare un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati.

Le Commissioni possono essere convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta un gruppo consiliare tramite il proprio Presidente.

### **CONFERENZA DEI PRESIDENTI:**

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo, dal Presidente del Consiglio che la presiede.

Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti del Consiglio.

La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea, per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione e ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile.

La Conferenza può stabilire, con il consenso dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei componenti l'Assemblea, che per la discussione generale in Aula di certi argomenti venga assegnato un tempo determinato a ciascun Gruppo consiliare, rapportandolo di norma alla relativa consistenza numerica.

Ai Gruppi dissenzienti è consentito comunque intervenire per venti minuti ciascuno.

Ai Consiglieri dissenzienti è assegnato un tempo complessivo di venti minuti, da ripartire tra di loro, per un massimo di cinque minuti ad ognuno.

### **PRESIDENTI DEI GRUPPI.**

Ciascun Gruppo nella prima riunione procede alla costituzione del proprio ufficio di Presidenza nominando il Presidente che rappresenta il Gruppo.

Un Presidente di Gruppo può richiedere la convocazione della Conferenza dei capigruppo.

Su richiesta di un Presidente di Gruppo, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, un Presidente di gruppo può chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

## **6. SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### **PROGRAMMAZIONE LAVORI:**

I lavori del Consiglio e quelli delle Commissioni sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

Il programma dei lavori del consiglio e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi.

Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti.

Ai fini della predisposizione del programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta e agli altri Gruppi.

Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

Stabilito il programma, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo definisce le modalità e i tempi di applicazione dello stesso mediante l'adozione di un calendario per tre settimane.

Il programma bimestrale e il calendario dei lavori sono approvati all'unanimità dai Presidenti di Gruppo; in caso di disaccordo vengono determinati dal Presidente che tiene conto degli orientamenti espressi dai Gruppi, garantendo, in ogni caso, all'opposizione, un quarto degli argomenti aventi carattere deliberativo o legislativo e la metà di quelli riguardanti il controllo sull'attività della Giunta regionale.

Il programma bimestrale e il calendario sono comunicati dal Presidente all'Assemblea.

In relazione a situazioni urgenti sopravvenute possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari occorrenti per la loro trattazione.

Nella formazione del programma bimestrale la Giunta regionale, nell'ambito degli argomenti da essa segnalati alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dichiara quelli che ritiene assolutamente prioritari per la sua attività di governo.

In tale ipotesi gli argomenti vengono inseriti nel programma e sono di norma esaminati dal Consiglio entro il bimestre.

### **SEDUTE DISTINTE PER ARGOMENTI:**

L'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare di bilancio che ha la durata di trentasette giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge.

### **CONTINGENTAMENTO TEMPI DI DISCUSSIONE:**

La Conferenza può stabilire, con il consenso dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei componenti l'Assemblea, che per la discussione generale in Aula di certi argomenti venga assegnato un tempo determinato a ciascun Gruppo consiliare, rapportandolo di norma alla relativa consistenza numerica.

In caso di contingentamento dei tempi, sono ammesse dichiarazioni di voto di cinque minuti per ciascun Gruppo e per le componenti interne del Gruppo misto e di due minuti per ciascun Consigliere che intenda dissociarsi dal proprio Gruppo.

Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni, ai sensi dell'articolo 22, il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque Consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

### **EMENDAMENTI:**

Gli emendamenti, sempre che riguardino provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio devono essere presentati entro le ore 14 del giorno precedente la seduta nella quale verrà votato il passaggio all'esame degli articoli.

Gli emendamenti sono disponibili almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

### **Votazione degli articoli e degli emendamenti:**

1. – La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.
2. – Nel caso di presentazione di emendamenti, la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.
3. – Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
4. – E' sempre ammessa la votazione per parti separate.
5. – Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. – Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.
7. – E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
8. – Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.
9. – Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.
10. – Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.